

GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE

7 MARZO 1995

PRES.: RODRIGUEZ IGLESIAS

AVV. GEN.: DARMON, LEGER

PARTI: SHEVILL

IXORA TRADING INC.

CHEQUEPOINT SARL

CHEQUEPOINT INTERNATIONAL

LTD

PRESS ALLIANCE SA

Giurisdizione •

Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle

sentenze • Art. 5, n. 3 •

Materia di delitti e quasi

delitti • Diffamazione a

mezzo stampa • Luogo in

cui è avvenuto l'evento

dannoso

Ai sensi dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, in caso di diffamazione mediante articolo di stampa diffuso in più Stati, il soggetto leso può esperire l'azione di risarcimento danni sia dinanzi al Giudice dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione, sia dinanzi ai Giudici di ciascuno Stato contraente ove la pubblicazione sia stata diffusa.

1. Con ordinanza 1° marzo 1993, pervenuta alla Corte il 15 marzo successivo, la House of Lords ha sollevato, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 riguardante la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (G.U. 1972, L 229, pag. 32) come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (G.U. L 304, pag. 1, e — versione modificata — pag. 77) e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (G.U. L 388, pag. 1, in prosieguo: la « Convenzione »), sette questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3 della Convenzione.

2. Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la signora Fiona Shevill, cittadina britannica, residente nel North Yorkshire, in Inghilterra nonché le società Chequepoint SARL, Ixora Trading Inc. e Chequepoint International Limited, da un lato, e la Presse Alliance SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, dall'altro, vertente sulla determinazione dei giudici competenti a conoscere di un'azione di risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione di un articolo di stampa diffamatorio.

3. Dagli atti risulta che la Presse Alliance SA, casa editrice del giornale « France-Soir », in data 23 settembre 1989 pubblicava un articolo relativo ad una operazione che agenti della squadra narcotici della polizia francese avevano condotto in locali adibiti a uffici di cambio gestiti in Parigi dalla Chequepoint SARL. In tale articolo, che era basato su informazioni fornite dall'agenzia France Presse, erano menzionate la società « Chequepoint » nonché « una giovane donna che risponde al nome di Fiona Shevill-Avril ».

4. La Chequepoint SARL, società di diritto francese con sede in Parigi, gestisce dal 1988 uffici di cambio in Francia. Non viene fatto valere che gestisce attività in Inghilterra nel Galles.

5. La signora Fiona Shevill è stata impiegata avventizia della Chequepoint SARL in Parigi per tre mesi, durante l'estate del 1989 ed ha fatto ritorno in Inghilterra il 26 settembre 1988.

6. La Ixora Trading Inc., che non è una società di diritto inglese, gestisce dal 1974 uffici di cambio in Inghilterra sotto la ditta «Chequepoint».

7. La Chequepoint International Limited, società holding di diritto belga, con sede in Bruxelles, controlla la Chequepoint SARL e la Ixora Trading Inc.

8. Ritenendo l'articolo menzionato diffamatorio in quanto insinuava l'idea che facessero parte di una rete di traffico di stupefacenti per la quale avevano effettuato operazioni di riciclaggio di denaro, la signora Shevill, la Chequepoint SARL, la Ixora Trading Inc. e la Chequepoint International Limited citavano in giudizio, in data 17 ottobre 1989 la Presse Alliance SA per diffamazione dinanzi alla High Court of England and Wales, chiedendo il risarcimento del danno per quanto riguarda le copie di «France-Soir» distribuite sia in Francia sia negli altri paesi europei, ivi comprese quelle vendute in Inghilterra e nel Galles. Successivamente le attrici modificavano le loro conclusioni tralasciando ogni riferimento alle copie vendute al di fuori dell'Inghilterra e del Galles. Poiché il diritto inglese prevede in materia di diffamazione una presunzione di pregiudizio, le attrici non hanno dovuto fornire la prova del danno risultante dalla pubblicazione dell'articolo controverso.

9. È notorio che «France-Soir» è distribuito principalmente in Francia, e che nel Regno Unito la diffusione di tale quotidiano, effettuata da distributori indipendenti, è molto limitata. Si stimano in oltre 237.000 il numero di copie dell'edizione controversa di «France-Soir» vendute in Francia e in 15.500 circa il numero di copie distribuite in altri paesi europei, di cui 230 quelle vendute in Inghilterra e nel Galles (5 nello Yorkshire).

10. Il 23 novembre 1989 «France-Soir» pubblicava un testo di scuse, precisando di non aver avuto l'intenzione di affermare che uno dei proprietari degli uffici di cambio Chequepoint o la signora Shevill erano stati coinvolti in un traffico di stupefacenti o in operazioni di riciclaggio di denaro.

11. Il 7 dicembre 1989 la Presse Alliance SA contestava la competenza della High Court of England and Wales di conoscere della controversia, in quanto nessun evento dannoso ai sensi dell'art. 5, punto 3 della Convenzione si era prodotto in Inghilterra.

12. Tale eccezione veniva respinta con ordinanza 10 aprile 1990. L'appello interposto avverso questa decisione veniva respinto con ordinanza 14 maggio 1990.

13. Il 12 marzo 1991, la Court of Appeal respingeva il ricorso che la Presse Alliance SA aveva presentato avverso quest'ultima decisione, sospendeva il procedimento relativo alla domanda della Chequepoint International Limited.

14. La Presse Alliance SA proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla House of Lords, con la previa autorizzazione di questa.

15. La Presse Alliance SA ha sostenuto, in sostanza, che, conformemente all'art. 2 della Convenzione, i giudici francesi erano competenti a conoscere della controversia e che i tribunali inglesi non avevano competenza ai sensi dell'art. 5, punto 3 della detta Convenzione, poiché il « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto » ai sensi di tale disposizione, si trovava in Francia e nessun evento dannoso si era prodotto in Inghilterra.

16. Ritenendo che la controversia sollevasse problemi di interpretazione della Convenzione, la House of Lords, con ordinanza 1° marzo 1993, ha deciso di sospendere il procedimento finché la corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

« 1. Se, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, le parole “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” di cui all'art. 5, punto 3), della Convenzione di Bruxelles, indichino:

a) il luogo in cui il giornale è stato stampato e messo in circolazione; ovvero

b) il luogo o i luoghi in cui il giornale è stato letto da determinati soggetti; ovvero

c) il luogo o i luoghi in cui l'attore gode di una particolare reputazione.

2. Qualora la prima questione debba risolversi nel senso indicato *sub b*, se l'“evento dannoso” dipenda dall'esistenza di un lettore (o più lettori) che conosca direttamente o indirettamente l'attore e che abbia inteso le affermazioni diffamatorie come riferite allo stesso.

3. Qualora il danno si sia verificato all'interno di più paesi (in quanto copie del giornale sono state distribuite in almeno un altro Stato membro oltre a quello in cui esso è stato stampato e messo in circolazione), se sussista un evento dannoso distinto per ogni Stato membro in cui il giornale è stato distribuito, in forza del quale detto Stato abbia una propria competenza ai sensi dell'art. 5, punto 3), e, in caso di soluzione affermativa, quanto l'evento debba essere dannoso, ovvero quale proporzione dal danno globale esso debba rappresentare.

4. Se l'espressione “evento dannoso” comprenda anche il fatto che può dar luogo ad un'azione legale ai sensi della normativa nazionale senza che occorra provare il danno, allorché non vi sia prova di danno o lesione attuale.

5. Se, nel decidere in forza dell'art. 5, punto 3) se (o dove) si sia verificato l'“evento dannoso”, il giudice nazionale debba applicare norme diverse dal proprio diritto interno, e, in caso affermativo, quali altre norme di carattere sostanziale, procedurale o probatorio egli debba applicare.

6. Qualora in un procedimento per diffamazione il giudice nazionale accerti la sussistenza di una illecita pubblicazione (o comunicazione) di materiale, dalla quale si presume sia derivato un danno alla reputazione, se sia rilevante ai fini della determinazione della competenza la con-

siderazione che altri Stati membri potrebbero giungere a conclusioni diverse con riferimento alla pubblicazione di materiale analogo all'interno della propria rispettiva giurisdizione.

7. Nel decidere sulla propria competenza ai sensi dell'art. 5, punto 3), della Convenzione, quale tipo di prova il giudice adito debba esigere dall'attore in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, punto 3):

a) in generale; e

b) in relazione agli argomenti che (ove il giudice affermi la propria competenza) non saranno riesaminati nel corso del giudizio di merito ».

SULLA PRIMA, SECONDA, TERZA E SESTA QUESTIONE. — 17. Con la prima, seconda, terza e sesta questione, che vanno esaminate assieme, il giudice *a quo* vuole, in sostanza, sapere dalla Corte quale sia l'interpretazione da attribuire all'espressione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto », utilizzata nell'art. 5, punto 3, della Convenzione, onde determinare quali siano i giudici competenti per statuire su una azione di risarcimento del danno cagionato alla vittima dalla diffusione di un articolo di stampa diffamatorio in più Stati contraenti.

18. Onde risolvere tali questioni, si deve dapprima ricordare che, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2, primo comma, della Convenzione, cioè quello della competenza dei giudici dello Stato contraente del domicilio del convenuto, l'art. 5, punto 3, della Convenzione dispone:

« Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

[...]

3) In materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

[...] ».

19. Secondo la costante giurisprudenza (v. sentenze 30 novembre 1976, causa 21/76, Mines de potasse d'Alsace, Racc. pag. 1735, punto 11, e 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 17) questa competenza speciale la cui scelta dipende da un'opzione dell'attore, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale.

20. Occorre poi sottolineare che nella citata sentenza Mines de potasse d'Alsace (punti 24 e 25) la Corte ha affermato che qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto » nell'art. 5, punto 3, della Convenzione va intesa nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.

21. In quella sentenza, la Corte, infatti, ha considerato (punti 15 e 17) che sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto ge-

neratore del danno può costituire un significativo collegamento non meno del luogo in cui il danno si è concretato, dato che ciascuno di essi può a seconda delle circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.

22. La Corte ha aggiunto (punto 20) che l'adottare come unico criterio quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno avrebbe come conseguenza la possibile confusione, in un ragguardevole numero di casi, fra le competenze rispettivamente contemplate dagli artt. 2 e 5, punto 3, della Convenzione, di guisa che quest'ultima disposizione risulterebbe priva di ogni effetto utile.

23. Queste constatazioni, fatte a proposito di danni materiali, debbono valere, per gli stessi motivi, pure nel caso di pregiudizi non patrimoniali, in particolare quelli cagionati alla reputazione ed alla considerazione di una persona fisica o giuridica da una pubblicazione diffamatoria.

24. Nell'ipotesi di diffamazione a mezzo di un articolo di stampa diffuso sul territorio di più Stati contraenti, il luogo dell'evento generatore ai sensi di questa giurisprudenza può essere solo il luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione controversa, in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione.

25. Il giudice del luogo in cui è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria deve, pertanto, avere la competenza a conoscere dell'azione di risarcimento dell'intero danno cagionato dall'atto illecito.

26. Tale foro tuttavia, coincide, di norma, con il principio generale di competenza, sancito dall'art. 2, primo comma, della Convenzione.

27. Come la corte ha dichiarato nella citata sentenza *Mines de potasse d'Alsace*, si deve, di conseguenza, riconoscere all'attore la facoltà di proporre la sua azione anche nel luogo dove si è manifestato il danno, onde non privare del suo contenuto l'art. 5, punto 3, della Convenzione.

28. Il luogo in cui si è manifestato il danno è il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità del delitto o quasi delitto del suo autore ha prodotti i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima.

29. Nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria all'onore, alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica, si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quanto la vittima sia ivi conosciuta.

30. Ne consegue che i giudici di ogni Stato contraente nel quale è stata diffusa la pubblicazione diffamatoria o la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione sono competenti a conoscere dei danni cagionati in tale Stato alla reputazione della vittima.

31. Infatti, conformemente al principio di buona amministrazione della giustizia, fondamento della norma di competenza speciale di cui all'art. 5, punto 3, il giudice di ciascuno Stato contraente in cui la pubbli-

cazione diffamatoria è stata diffusa e in cui la vittima asserisce aver subito una lesione della propria reputazione è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che ne deriva.

32. Nonostante gli inconvenienti sottesi alla valutazione dei diversi aspetti di una stessa controversia da parte di vari giudici, l'attore ha pur sempre la facoltà di esperire l'azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del luogo del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria.

33. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la prima, seconda, terza e sesta questione della House of Lords debbono essere risolte dichiarando che l'espressione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto » di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

SULLA QUARTA, QUINTA E SESTA QUESTIONE. — 34. Con la quarta, quinta e sesta questione, che vanno esaminate assieme, il giudice *a quo* intende in sostanza accertare se, per dichiararsi competente in quanto foro del luogo di manifestazione del danno conformemente all'art. 5, punto 3, della Convenzione, così come interpretato dalla Corte, sia tenuto ad applicare norme specifiche, diverse dal proprio diritto nazionale, per quanto riguarda le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell'esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione.

35. Per risolvere tali questioni occorre anzitutto ricordare che l'oggetto della Convenzione non è quello di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati contraenti in materia civile e commerciale nell'ambito delle relazioni tra gli Stati contraenti e di facilitare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (v. sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen, *Racc.* pag. I-1845, punto 17).

36. Risulta peraltro da costante giurisprudenza che, per quanto attiene alle norme processuali, occorre fare riferimento alle norme nazionali di ciascun giudice nazionale purché la loro applicazione non comprometta l'effetto utile della Convenzione (v. punti 19 e 20 della stessa sentenza).

37. Nel settore della responsabilità extracontrattuale, nel quale le questioni pregiudiziali vanno ricondotte, il solo obiettivo della Convenzione è quello di determinare il o i giudici competenti a conoscere della controversia, a seconda del o dei luoghi in cui è avvenuto l'evento considerato dannoso.

38. Per contro, la Convenzione non precisa i presupposti in base ai quali il fatto generatore può considerarsi lesivo per la vittima, come pure gli elementi di prova che l'attore deve produrre dinanzi al giudice adito per consentirgli di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda.

39. Tali questioni, pertanto, debbono essere risolte unicamente dal giudice nazionale adito, applicando il diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del suo diritto nazionale, purché siffatta applicazione non comprometta l'effetto utile della Convenzione.

40. La circostanza che il diritto nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale preveda, in materia di diffamazione, una presunzione di pregiudizio che esoneri l'attore dal produrre le prove dell'esistenza e della portata del danno, non osta pertanto all'applicazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione per quanto riguarda la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere dell'azione di risarcimento del danno risultante dalla diffamazione internazionale a mezzo stampa.

41. Stando così le cose, le questioni sollevate dal giudice *a quo* devono essere risolte nel senso che le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell'esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima della diffamazione, non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì dal diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito, purché tale applicazione non comprometta l'effetto utile della Convenzione. (*Omissis*).

P.Q.M. — La Corte, pronunciandosi sulle questioni sottoposte dalla House of Lords, con ordinanza 1° marzo 1993, dichiara:

1) L'espressione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto » di cui all'art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 riguardante la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

2) Le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell'esistenza e della portata dal danno lamentato dalla vittima della diffamazione, non sono disciplinate dalla Convenzione, bensì dal diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del diritto nazionale del giudice adito, purché tale applicazione non comprometta l'effetto utile della Convenzione. (*Omissis*).

**GIURISDIZIONE
COMPETENTE
ED ILLECITI
TRANSFRONTALIERI
COMMESSI A MEZZO STAMPA**

1. IL CASO SHEVILL.

Con un'ordinanza del marzo 1993, la House of Lords richiedeva alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia di il-

lecito commesso a mezzo stampa. La sentenza, resa il 7 marzo 1995, riveste un notevole interesse, poiché la Corte di Giustizia non aveva mai avuto prima occasione di intervenire relativamente a questa particolare categoria di illeciti¹.

Il caso trae origine dalla controversia pendente dinanzi alla House of Lords tra Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL e Chequepoint International Ltd., in qualità di attori, e Presse Alliance SA, in qualità di convenuta. La domanda aveva ad oggetto i danni che la signora Fiona Shevill e gli altri attori sostenevano di aver subito in conseguenza di un articolo diffamatorio pubblicato dal quotidiano *France Soir*. La Shevill, infatti, cittadina britannica domiciliata nel Regno Unito, era impiegata a Parigi presso un ufficio cambi. In seguito ad un'operazione di polizia presso quell'ufficio, su dispaccio dell'agenzia France Presse, *France Soir* aveva pubblicato un articolo nel quale si riferiva dell'accaduto, dando credito ad una presunta implicazione della Chequepoint e di Fiona Shevill nel riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico di droga.

Di conseguenza, dopo aver dimostrato l'infondatezza di tali notizie, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL e Chequepoint International Ltd. citavano per diffamazione gli editori di *France Soir* dinanzi alla House of Lords, chiedendo la riparazione del danno subito per la distribuzione delle copie della rivista non soltanto nel territorio francese, ma anche in tutti gli altri Paesi europei, tra cui Inghilterra e Galles, dove fosse stata diffusa la rivista².

La convenuta Presse Alliance SA si difendeva ed eccepiva il difetto di giurisdizione dei giudici inglesi, affermando che, sulla base dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, in materia di delitti e quasi-delitti è competente il « giudice del luogo in cui il fatto dannoso è avvenuto ». Nella fattispecie, dunque, secondo la convenuta, il fatto dannoso, cioè la pubblicazione della rivista, si sarebbe verificato in Francia e sarebbero stati quindi i giudici francesi i soli ad essere competenti per conoscere della controversia in oggetto.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi in via pregiudiziale sui quesiti posti dalla House of Lords, stabiliva che, in caso di diffamazione a mezzo

¹ La sentenza è stata resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee il 7 marzo 1995, c. C-68/93, e non è stata ancora pubblicata nella *Raccolta di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, ma si trova anche in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1121 ss.

² Successivamente, gli attori modificavano la domanda e si limitavano a chiedere il risarcimento del danno provocato dalla diffusione della rivista nel territorio inglese, relativamente al quale risultava la distribuzione di circa 230 copie, contro le 237.000 distribuite in Francia.

di un articolo di stampa diffuso nel territorio di più Stati contraenti, al fine di determinare la giurisdizione competente, l'espressione « *luogo in cui il fatto dannoso è avvenuto* » contenuta nell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, applicabile nel caso dell'illecito in questione, deve essere intesa in modo da legittimare la vittima ad agire o davanti ai giudici dello Stato contraente in cui l'editore ha sede perché sia valutata la totalità del danno subito (e, quindi, l'insieme del danno subito in ciascuno degli Stati contraenti) ovvero davanti ai giudici di ogni Stato contraente nel cui territorio la vittima ritenga di aver subito il danno per la diffusione dell'articolo di stampa, perché sia valutata la « porzione » di danno subita limitatamente a quel territorio.

Tale interpretazione dell'art. 5, n. 3 trova fondamento, secondo la Corte, su due presupposti principali. In primo luogo, i criteri speciali di giurisdizione previsti all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles si giustificano per il collegamento particolarmente stretto che può esistere tra la fattispecie oggetto della controversia ed un determinato giudice, diverso da quello che sarebbe individuato sulla base dell'applicazione del criterio generale di competenza previsto all'art. 2³.

In secondo luogo, il criterio speciale previsto per le obbligazioni da delitto o quasi-delitto, in considerazione del particolare carattere della materia, per il quale potrebbe accadere che il luogo ove si è verificato l'evento che è all'origine del danno si trovi in uno Stato diverso da quello del luogo ove il danno è insorto, deve essere interpretato « *in modo da attribuire all'attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno* ».

Questa impostazione era stata adottata dalla Corte nella sentenza resa nel 1976, relativamente al caso *Mines de potasse d'Alsace*, nella quale per la prima volta veniva affrontato il problema dell'interpretazione dell'art. 5, n. 4. La questione allora sottoposta alla Corte riguardava la determinazione del giudice competente a conoscere dei danni derivanti dall'inquinamento transfrontaliero delle acque del Reno; la Corte giustificava l'opzione concessa alla vittima del danno osservando che « *sotto il profilo della competenza giurisdizionale, il luogo del fatto generatore del danno non può (...) costituire un significativo collegamento, non meno del luogo in cui il danno si è concretato* ». Deve infatti rilevarsi che la responsabilità da fatto illecito sussiste in quanto è possibile « *accertare un nesso causale tra il danno ed il fatto dal quale esso trae origine* »⁵.

³ L'art. 2 dispone, infatti, che « (...) *le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato* ».

⁴ CGCE, sentenza 30 novembre 1976, *Handelswekerik G.J. Bier B.V. c. Mines de potasse d'Alsace*, c. 21-76, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, 1976, p. 1735 ss. In considerazione dell'ampia letteratura di commento a questa sentenza ci si limiterà ad indicare le note di BOUREL, in *Revue cri-*

tique, 1977, p. 568 ss.; HUET, in *Clunet*, 1977, p. 728 ss.; HARTLEY, *Article 5 (3): the place of commission of a tort*, in *Eur. L. Rev.* 1977, p. 143 ss. Si veda, inoltre, GORNATI DE CIUCEIS, *Sull'interpretazione dei criteri giurisdizionali nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1981, p. 110 ss., nonché, per taluni rilievi critici, CAMPEIS-DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova, 1991, p. 166.

⁵ *Mines de potasse d'Alsace*, in *Raccolta*, cit., p. 1746.

Nel caso *Shevill* la Corte di Giustizia ha ritenuto di poter svolgere le medesime considerazioni⁶. Alcuni aspetti della sentenza, tuttavia, pur se in linea con l'interpretazione dell'art. 5, n. 3 precedentemente fornita, lasciano perplessi se solo si considera la particolare natura della lesione dell'onore e della reputazione.

2. L'APPLICAZIONE DELL'ART. 5, N. 3 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES.

Come anticipato, la Corte di Giustizia aveva avuto finora poche occasioni di pronunciarsi relativamente all'interpretazione dei criteri di giurisdizione posti dalla Convenzione di Bruxelles in materia di delitti o quasi-delitti. Oltre al caso dell'inquinamento transfrontaliero, oggetto della sentenza *Mines de potasse d'Alsace*, la Corte è stata infatti successivamente adita perché si pronunciasse, in via pregiudiziale, sui criteri di giurisdizione da applicarsi ad un'azione di risarcimento di danni indiretti⁷, e sulla possibilità di individuare, quali fori concorrenti o alternativi, quello del luogo in cui il danno ha provocato un pregiudizio fisico e quello del luogo in cui si è invece avuto un pregiudizio patrimoniale⁸.

Una pronuncia della Corte di Giustizia in merito ad altri particolari tipi di illecito era quindi auspicata da tempo. Lo stesso Avvocato generale Darmon, nelle sue conclusioni al caso *Dumez France e Traboca c. Hessische Landesbank e al.*, rilevava che l'interpretazione dell'art. 5, n. 3, fornita nel caso *Mines de potasse d'Alsace*, non dovrebbe precludere in alcun modo « l'eventuale applicazione di regole specifiche per taluni fatti illeciti, come ad esempio in materia di diffamazione a mezzo stampa »⁹.

Risulta infatti evidente che i criteri interpretativi indicati dalla Corte nella sentenza del 1976 *Mines de potasse d'Alsace* non possono essere agevolmente applicati a tutti gli altri casi di illeciti transfrontalieri. Ciò è particolarmente vero per quegli illeciti che provocano un pregiudizio non materiale, connesso alla vita privata, come la lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale provocata dai mezzi di informazione: gli illeciti di questo tipo si caratterizzano infatti per non essere mai individuabili in un fatto unico¹⁰. In essi si distinguono, infatti, non soltanto i due elementi dell'evento generatore e del danno realizzato, ma, lo stesso evento generatore può essere scomposto in più eventi ed il danno può essere subito contemporaneamente dallo stesso soggetto in più luoghi. Ne consegue che, nel caso di un danno subito per la pubblicazione di un ar-

⁶ Già nel caso *Mines de potasse d'Alsace* la Corte rilevava che una scelta esclusiva per il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del danno sarebbe stata « tanto meno auspicabile in quanto, con la sua ampia formulazione, l'art. 5, n. 3 della Convenzione comprende i più svariati casi di responsabilità », cit., p. 1746.

⁷ Cfr. CGGE, sentenza 11 gennaio 1988, caso *Dumez France e Traboca c. Hessische Landesbank*, c. 220/88, in *Raccolta* 1990, p. 1 ss.

⁸ Ci si riferisce al caso *Marinari c. Lloyd's Bank plc e Zubaidi Trading Com-*

pany, c. 364/93 recentemente deciso dalla Corte nella sentenza del 19 settembre 1995 (non ancora pubblicata nella *Raccolta*); le conclusioni dell'Avvocato generale Darmon sono state presentate il 21 settembre 1994.

⁹ Cfr. caso *Dumez*, in *Raccolta*, cit., p. 63.

¹⁰ Molti autori sottolineano infatti come la materia dell'illecito non costituisca più un insieme omogeneo, cfr., in particolare, BOUREL, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1989, II, p. 279.

ticolo di stampa diffamatorio, si pongono maggiori problemi di localizzazioni del fatto dannoso, rispetto invece al caso dei danni da inquinamento transfrontaliero, che si realizzano, generalmente, sul territorio di un unico Paese o di un limitato numero di Stati limitrofi.

Nella sentenza *Shevill*, invece, la Corte di Giustizia ha applicato i principi sanciti nel caso *Mines de potasse d'Alsace* con particolare rigidità, evitando volontariamente di entrare nel dettaglio della struttura dell'illecito denunciato, ed ha proposto, quindi, una soluzione semplificatrice che sembra, però, solo in parte rispondere alle esigenze proprie della Convenzione di Bruxelles.

Prima di affrontare il problema della localizzazione del « fatto dannoso » all'origine al caso in questione, devono essere svolte alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto, la Corte di Giustizia ha più volte sottolineato che le disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles non devono essere interpretate secondo il significato che esse avrebbero negli ordinamenti dei singoli Stati, ma si deve piuttosto ricercare, di volta in volta, una nozione « comunitaria », applicabile alla generalità degli Stati. Tale impostazione è valida, in primo luogo, per le categorie giuridiche individuate nel testo della Convenzione, che devono quindi essere considerate delle nozioni generali ed astratte, riconoscibili da tutti gli ordinamenti degli Stati contraenti, entro le quali poter ricomprendere le singole fattispecie oggetto di controversia¹¹. Allo stesso modo, nell'interpretare il criterio di collegamento giurisdizionale del « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto », indicando dall'art. 5, n. 3, la Corte ha ritenuto di operare un raffronto delle legislazioni e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali, al fine di adottare ed istituzionalmente una soluzione unificatrice, che potesse essere accolta dai singoli sistemi nazionali¹².

¹¹ Tale è il caso delle espressioni « *materia contrattuale* », utilizzata all'art. 5, n. 1, e « *materia di delitti o quasi delitti* », utilizzata all'art. 5, n. 3. La Corte ha, infatti, più volte ribadito che, « *al fine di garantire per quanto possibile la parità e l'uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate* », si deve evitare che l'interpretazione consista in un semplice rinvio al diritto nazionale di uno degli Stati di volta in volta interessati. Le espressioni e le nozioni giuridiche utilizzate nella Convenzione, proprie del diritto civile, commerciale e processuale, sono già presenti nei singoli ordinamenti degli Stati membri con significati spesso divergenti, e, perciò, devono essere interpretate in modo autonomo, « *in modo tale (...) da garantire la piena efficacia [della Convenzione] nella prospettiva delle realizzazioni volute dall'art. 220 del Trattato* », cfr., in tal senso, CGCE, sentenza 6 ottobre 1976, *Industrie tessili italiana Como c. Dunlop A.G.*, c. 12/76, in *Raccolta* 1976, p. 1473, su cui si vedano, in particolare, le osservazioni di GIARDINA, *The European Court and*

the Brussels Convention on Jurisdiction and Judgements, in *ICLQ* 1978, p. 263 ss., nonché, successivamente, CGCE, sentenza 22 marzo 1983, *Peters c. Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging*, c. 34/82, in *Raccolta* 1983, p. 987; CGCE, sentenza 8 marzo 1988, *Sprl. Aracado e SA Haviland*, c. 9/87, in *Raccolta* 1988, p. 1539 e, per le azioni in materia extracontrattuale, cfr. CGCE, sentenza 27 settembre 1988, *Kalfelis c. Banca Schröder, Münchmeyer, Hengst e C. e al.*, c. 189/87, in *Raccolta* 1988, spec. p. 5584 e, recentemente, CGCE, sentenza 26 marzo 1992, *Reichert, Reichert, Kochler c. Dresdner Bank AG*, c. C-261/90, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1993, p. 202 ss.

¹² Cfr. caso *Mines de potasse d'Alsace* « (...) l'interpretazione di cui sopra presenta il vantaggio di evitare uno sconvolgimento delle soluzioni messe a punto nell'ambito dei vari ordinamenti nazionali », in *Raccolta* cit., p. 1747. Sul punto si vedano i rilievi di GORNATI DE CIUCEIS, *Sull'interpretazione dei criteri giurisdizionali nella Convenzione di Bruxelles*, cit., p. 111.

Sulla base di tali presupposti, la struttura stessa dell'illecito a mezzo stampa deve essere analizzata in maniera astratta, prescindendo dall'inquadramento e dalla portata che esso ha nei vari sistemi giuridici nazionali¹³. Ne consegue, ad esempio, l'impossibilità di applicare criteri di definizione dell'illecito commesso a mezzo stampa quali quelli sanciti dalla giurisprudenza italiana nei casi di rilevanza puramente interna. È infatti noto che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di determinazione della competenza territoriale del giudice italiano per la lesione di diritti della personalità a mezzo stampa, l'illecito deve ritenersi commesso nel luogo dove è avvenuta la pubblicazione del giornale, o della rivista, o del libro¹⁴. La *ratio* di una tale impostazione deve ravvisarsi nella necessità di individuare un criterio unico, collegato al comportamento lesivo denunciato, cui attribuire il carattere di « *ante-cedente necessario e primario* » rispetto alle conseguenze che dal comportamento lesivo derivano e cui ricondurre le varie componenti del danno. Il *forum commissi delicti* viene pertanto individuato nel luogo di prima diffusione del giornale, cioè al momento della stampa, quando avviene il distacco della pubblicazione « dalla sfera di disponibilità dell'impresa tipografica » per poi essere diffusa sul territorio¹⁵. L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee per la determinazione della giurisdizione in caso di danno da illecito, quindi, offrendo la possibilità all'attore di scegliere tra il foro del luogo in cui il danno si è manifestato ed il foro del luogo dell'evento generatore del danno, si discosta radicalmente dai criteri seguiti — sul piano della competenza territoriale — dai tribunali italiani in materia di lesione dell'onore e della personalità, con ciò dimostrando la determinazione ad adot-

¹³ Tale principio è espresso anche nelle conclusioni al caso *Shevill* dell'Avvocato generale Darmon, ai punti 25 e 90.

¹⁴ Cfr., in particolare, Cass. 11 febbraio 1985, n. 1119, in *Mass.* 1985; Cass. 15 novembre 1989, n. 4872, in questa *Rivista*, 1990, p. 485 ss.; Trib. Roma 14 giugno 1990 e Trib. Roma 20 settembre 1990, *ibidem*, 1991, pp. 594 e 595; Pret. Milano, 20 settembre 1991, *ibidem*, 1992, p. 103; Cass. 23 ottobre 1991, n. 11269, in *Mass.* 1991; Cass. 22 maggio 1992, n. 6148, in *Foro it.*, I, 2919; Pret. Paola (Sez. Scalea) 24 luglio 1992, con nota di LODATO, in questa *Rivista*, 1993, p. 673 ss.; Pret. Foggia, 5 dicembre 1992, *ibidem*, 1993, p. 430. Per un'opinione minoritaria, cfr. Pret. Pesaro, 10 luglio 1984, in *Rep. Foro it.*, 1985, che, ai fini della pubblicazione lesiva, ma « anche e soprattutto nella diffusione » della stessa. Sulla tutela del diritto all'onore si veda, in generale, in dottrina, ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985 e GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 131 ss. Deve inoltre segnalarsi la quasi totale assenza di giurisprudenza in materia di determinazione della giurisdizione del giudice italiano nel caso

di illeciti commessi a mezzo stampa. Merita citare un precedente, peraltro non in termini (Cass. S.U., 6 agosto 1990, n. 7935, in *Riv. dir. int.* 1990, p. 714 ss.), in relazione al quale la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dei convenuti stranieri è stata affermata sulla base della connessione con altra causa, nella quale i convenuti — in particolare si trattava dell'editore e dello stampatore del libro ritenuto lesivo — erano cittadini italiani. Né, d'altro canto, venne in quell'occasione invocato l'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles, non essendo essa applicabile ad uno dei convenuti stranieri, un cittadino inglese, poiché la Convenzione stessa risultava essere entrata in vigore per il Regno Unito successivamente alla notifica dell'atto di citazione.

¹⁵ Così Trib. Roma 20 settembre 1990, cit. p. 598; la necessità di individuare un criterio oggettivo unico si pone, quindi, come alternativa alla difficoltà di individuare un giudice competente unico, provocata dalla « *disseminazione territoriale del temuto pregiudizio* », si veda sul punto la nota di commento alla sentenza citata di MOLLE, *ibidem*, p. 601.

tare, nell'ambito del diritto processuale civile internazionale, criteri giurisdizionali che prescindono integralmente dalle norme processuali vigenti nei singoli ordinamenti.

Ancora in via preliminare bisogna osservare che, come affermato dalla Corte nella stessa sentenza *Shevill*¹⁶, nell'interpretare l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles si deve tenere conto del fatto che l'indicazione di criteri di giurisdizione speciali, alternativi a quello generale posto all'art. 2 della Convenzione, ha lo scopo di riconoscere l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra l'oggetto della controversia ed un determinato foro, diverso da quello del domicilio del convenuto¹⁷. L'applicazione, quindi, dell'art. 5, n. 3 non può prescindere dalla ricerca di un *rattachement significatif* che colleghi l'illecito, che ha dato origine alla domanda, ad un giudice eccezionalmente competente. Di conseguenza, ai fini della determinazione della giurisdizione nel caso dell'illecito a mezzo stampa, potrebbero divenire rilevanti il luogo in cui l'articolo di stampa è stato composto, il luogo di pubblicazione del giornale, il luogo in cui ha sede l'editore, il luogo (o meglio i luoghi) in cui il giornale ha avuto diffusione ed infine il domicilio della vittima della lesione, cioè tutti i luoghi con i quali l'illecito presenta una connessione significativa, oltre, naturalmente, al luogo in cui il convenuto è domiciliato, ex art. 2 della Convenzione.

Infine, merita rilievo l'esigenza, più volte espressa dalla Corte di Giustizia, di impedire il frazionamento delle competenze giurisdizionali: tra le finalità della Convenzione del 1968 vi è infatti anche quella di instaurare un sistema unificato di competenza, fondato sulla individuazione di un foro giurisdizionale centralizzatore¹⁸.

Sulla base di tali presupposti, risulta evidente che l'interpretazione dell'art. 5, n. 3 fornita dalla Corte di Giustizia relativamente ad un tipo di illecito complesso, come quello costituito dalla lesione di un diritto della personalità, non può che essere — come del resto sottolineato dall'Avvocato generale Léger nelle sue conclusioni — frutto di un compromesso¹⁹.

3. LA LOCALIZZAZIONE DELL'EVENTO GENERATORE E DEL DANNO: IL POSSIBILE RUOLO DEL DOMICILIO DELLA VITTIMA.

La pronuncia della Corte nel caso *Shevill* ha quindi confermato la precedente giurisprudenza quanto alla distinzione tra i due criteri autonomi di giurisdizione del *luogo dell'evento causale* e del *luogo del danno*, sul presupposto che, nella fattispecie, non vi fosse tra essi coincidenza geografica.

È stato quindi affermato che, in linea astratta, il luogo in cui viene posta in essere l'azione da cui deriva un danno presenta di per sé un collegamento sufficientemente stretto con la controversia, da assurgere a criterio di giurisdizione. Quanto alla localizzazione di tale criterio nel caso del-

¹⁶ Cfr. al punto 19 della sentenza.

¹⁷ Tale principio era già stato espresso nelle sentenze *Mines de potasse d'Alsace* e *Dumez*, cfr. rispettivamente *Raccolta* cit., p. 1746 e *Raccolta* cit., p. 79.

¹⁸ Ciò è espresso nelle conclusioni dell'Avvocato generale Léger, presentate il 10 gennaio 1995, cfr. punto 9.

¹⁹ Conclusioni dell'Avvocato generale Léger, al punto 8.

l'illecito commesso a mezzo stampa, la sentenza stabilisce che « *il luogo dell'evento generatore (...) può essere solo il luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione controversa* »²⁰. L'evento dannoso, infatti, nell'interpretazione della Corte, ha origine nel luogo in cui ha sede l'editore « *in quanto costituisce il luogo di origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione* ».

Per la Corte, quindi, se, da un lato, il fatto dannoso si caratterizza per i due momenti dell'evento causale e del luogo del danno, dall'altro l'evento generatore è unico ed unitario ed è rappresentato dalla pubblicazione dell'articolo diffamatorio. La sentenza, dunque, non accoglie la tesi secondo la quale tale evento si compone, invece, dei due diversi elementi della pubblicazione e della distribuzione dello scritto lesivo, da intendersi eventualmente l'uno come « *evento generatore primario* » e l'altro come « *evento generatore secondario* ». Tale tesi, sostenuta da una parte della dottrina internazionalprivatistica francese²¹, trova, tuttavia, un valido fondamento nella considerazione, mediata anche dal sistema inglese, che non può esservi danno se non c'è stata diffusione dell'articolo diffamatorio²². La mera pubblicazione resterebbe cioè priva di rilievo, dal punto di vista della responsabilità da illecito, se venisse a mancare la fase della diffusione.

Un'interpretazione di questo tipo avrebbe consentito di mantenere effettivamente la possibilità per l'attore di usufruire di un criterio di giurisdizione speciale, diverso da quello generale indicato all'art. 2 della Convenzione. Diversamente, potrebbe accadere — per espressa ammissione della Corte — che, identificando il luogo dell'evento causale con il luogo di pubblicazione del giornale, questo coincida con il domicilio del convenuto-editore (già previsto all'art. 2) e venga meno, quindi, per l'attore, un criterio di giurisdizione.

Il luogo di distribuzione o di diffusione del giornale sembrerebbe inoltre meglio rispondere all'esigenza di individuare, ai fini della Convenzione di Bruxelles, un collegamento stretto, maggiormente significativo, tra la controversia ed il giudice adito, piuttosto che non il luogo in cui ha sede l'editore, che rappresenta, invece, un collegamento più valido dal punto di vista dell'accertamento della responsabilità, ma più astratto rispetto al danno²³.

²⁰ Cfr. il testo della sentenza, al punto 24.

²¹ Cfr., in particolare, GAUDEMET-TALON, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano*, Paris, 1993, p. 140. Dello stesso Autore si vedano i commenti alle sentenze: Tribunal de grande instance de Paris, 29 settembre 1983, *Caroline de Monaco c. Soc. Burda GmbH*, entrambe in *Revue critique*, 1983, p. 670 ss.; Cour d'appel de Paris, 19 marzo 1984, *Caroline de Monaco c. Soc. Burda GmbH* e Tribunal de grande instance de Paris, 30 giugno 1984, entrambe in *Revue critique*, 1985, p. 141 ss.

²² Cfr. Court of Appeal, *Shevill and Others v. Presse Alliance S.A.*, 1989 S. No. 6763, in *The Weekly Law Reports*, 10

gennaio 1992, p. 1 ss. Si vedano, inoltre, LASOK, STONE, *Conflicts of laws in the European Community*, Abingdon-Oxford, 1987, p. 232; HARTLEY, *Article 5 (3) of the Brussels Convention*, in *Eur. L. Rev.* 1992, p. 274 ss.; CHESHIRE, NORTH, *Private International Law*, 12th ed., London-Dublin-Edimburgh, 1992, p. 302 s., nonché le osservazioni del governo inglese, come riportate nelle conclusioni dell'Avvocato generale Léger, al punto 31.

²³ Si veda, in questo senso, WEILL, *Un cas épineux de compétence législative en matière de responsabilité délictuelle: dissociation de l'acte générateur de responsabilité et du lieu du préjudice*, in *Mélanges Maury*, Paris 1960, p. 545 ss.

Quanto invece al luogo del danno, posto che, secondo la Corte, esso si materializza ove il fatto generatore esplica i suoi effetti nei confronti della vittima, nella sentenza si afferma che « *Nel caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata da una pubblicazione diffamatoria all'onore, alla reputazione alla considerazione di una persona fisica o giuridica, si manifesta nei luoghi ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta* »²⁴. La Corte, quindi, attribuisce alla diffusione una connotazione particolarmente rilevante: il luogo di distribuzione del giornale contenente l'articolo diffamatorio diviene, nella sentenza, il luogo in cui si realizza il pregiudizio, cioè il luogo in cui l'evento generatore del danno produce gli effetti.

Tale interpretazione della struttura dell'illecito appare essenzialmente motivata dalla necessità di individuare un criterio oggettivo, quanto più possibile funzionale rispetto all'esigenza di centralizzazione della competenza giurisdizionale. Non può tuttavia non rilevarsi che, nel caso di illeciti che comportino una lesione dell'onore, della reputazione, della personalità, l'elemento caratteristico del danno sia costituito dalla persona della vittima: è evidente, infatti, che non può esservi alcun danno se la diffamazione non colpisce la vittima. Una conferma a tale impostazione si trova peraltro nella stessa sentenza, laddove si afferma che il pregiudizio si realizza nel territorio in cui la pubblicazione viene diffusa, solo se « *la vittima sia ivi conosciuta* », sottolineando, implicitamente, che la distribuzione del giornale nel territorio di un dato Stato non costituisce un'ipotesi di danno se la persona cui la diffamazione è diretta non è lì conosciuta²⁵.

In base a tali considerazioni si potrebbe sostenere, quindi, che il domicilio della vittima costituisca di per sé un ulteriore, autonomo, capo di giurisdizione, proprio perché è quello il luogo in cui si materializza effettivamente il danno.

Una simile impostazione risponderebbe all'esigenza della Convenzione di Bruxelles di centralizzare i procedimenti dinanzi ad un unico foro competente, laddove, invece, i rilievi manifestati alla sentenza *Shevill* sono per lo più fondati sull'effetto moltiplicatore delle competenze, in quanto viene ammessa la possibilità di adire i giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il giornale sia stato diffuso. Inoltre, trattandosi di un danno non materiale che colpisce la reputazione, cioè un diritto connaturato alla persona e da essa inscindibile, il giudice del luogo in cui la vittima ha il domicilio potrebbe a ragione essere il più adatto a conoscere della lesione che l'articolo diffamatorio ha provocato.

La determinazione di tale criterio di giurisdizione realizzerebbe inoltre le finalità proprie dell'art. 5, n. 3 di offrire all'attore un foro alternativo a quello indicato all'art. 2, che presenti tuttavia, un collegamento significativo con la controversia.

²⁴ Si vedano punti 28 e 29 della sentenza;

²⁵ Cfr. il testo della sentenza al punto 29. Tale considerazione potrebbe ulterior-

mente confermare la tesi secondo la quale la distribuzione è « evento generatore », ancorché secondario, da cui possono — eventualmente — scaturire determinati effetti.

Per contro, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte²⁶, ed è ribadito nelle conclusioni dell'Avvocato generale Darmon al caso *Shevill*²⁷, che la Convenzione di Bruxelles tende ad escludere il ricorso al *forum actoris*. Infatti, come più volte rilevato dalla dottrina, la competenza speciale prevista all'art. 5, n. 3, non è stata introdotta al fine di tutelare la parte debole²⁸. Tuttavia, proprio per la particolarità della categoria di illeciti qui esaminata, ci si chiede se non sia opportuno prevedere, specificamente, una deroga a tale principio. Come è stato osservato, infatti, attribuire giurisdizione al giudice di uno Stato sul cui territorio un articolo a contenuto diffamatorio è stato diffuso, senza che però la vittima della diffamazione abbia alcuna relazione effettiva con quello Stato, potrebbe essere giuridicamente più inappropriato che non attribuire giurisdizione al foro del domicilio della vittima²⁹.

Infine, si potrebbe osservare che, se pure il sistema della Convenzione non prevede, nella materia degli illeciti, un particolare favore per la vittima, quest'ultima sarà comunque legittimata ad adire i propri giudici, qualora risulti che la pubblicazione contestata sia stata distribuita nello Stato in cui ha il domicilio. Potrebbe inoltre darsi l'ipotesi che la vittima della diffamazione agisca dinanzi ai giudici del proprio domicilio, rivendicando un grave pregiudizio causato dalla distribuzione anche di una sola copia del giornale contenente l'articolo diffamatorio, ottenendo una valutazione del danno ben più favorevole di quella che avrebbe potuto auspicare dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha sede l'editore ed il giornale è, presumibilmente, maggiormente diffuso³⁰.

4. L'AMPIEZZA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE.

La sentenza della Corte di Giustizia, una volta attribuita competenza al foro del luogo di pubblicazione (la sede dell'editore), o, in alternativa, ai giudici degli Stati in cui c'è stata diffusione del giornale, dispone che, nel

²⁶ Nel caso *Dumez* si legge, infatti, al punto 16: «*Peraltro, la convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore scartando, nell'art. 3, 2° comma, l'applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti di convenuti domiciliati sul territorio di uno Stato contraente*», in *Raccolta cit.*, p. 79.

²⁷ Cfr. sentenza al punto 45.

²⁸ Cfr. HUET, nota a *Mines de potasse d'Alsace*, cit., p. 731. Lo stesso Autore ritiene che sia pressoché impossibile che la tesi che privilegia il domicilio della vittima-attore venga mai accolta dalla Corte di Giustizia, cfr. HUET, nota a Tribunal de grande instance de Paris, 20 febbraio 1992, in *Clunet* 1992, p. 170.

²⁹ GAUDEMET-TALLON, nota a Tribunal de grande instance de Paris 29 settembre 1982 e 27 aprile 1983, cit., p. 677.

³⁰ A titolo meramente esemplificativo, si potrebbe citare il caso, recentemente riportato da alcuni quotidiani italiani, dell'azione legale che il Re di Spagna, Juan Carlos di Borbone, ha minacciato di intraprendere ai danni di un settimanale scandalistico italiano che avrebbe pubblicato delle fotografie del sovrano non autorizzate. È evidente che una sola copia del settimanale italiano, diffusa entro il territorio spagnolo, sarà più che sufficiente ad integrare gli estremi del danno grave alla persona del Re seppure limitatamente al pregiudizio subito in Spagna ed è scontato che i giudici spagnoli valuteranno con particolare rigore le responsabilità dell'editore, più, forse, di quanto non farebbe il giudice del luogo in cui ha sede il convenuto-editore, cioè il giudice italiano, il quale, per effetto della sentenza *Shevill* sarebbe competente a conoscere della generalità dei danni subiti dalla vittima della diffamazione.

caso di specie, il primo giudice sia competente a conoscere dell'insieme del danno subito dalla vittima, mentre i singoli giudici nazionali siano competenti a conoscere della sola porzione di danno subita dall'attore all'interno del loro territorio.

L'orientamento seguito corrisponde essenzialmente a quello espresso dalla giurisprudenza francese in materia e sostenuto con particolare convinzione da una parte della dottrina³¹. La scelta di attribuire al giudice del luogo dell'edizione una competenza « generale » viene motivata dal fatto che, essendo la pubblicazione l'elemento generatore del danno, gli effetti che da essa derivano, e che nell'insieme compongono il danno, sono ad essa inevitabilmente collegati. Diversamente, qualora venga adito il giudice di uno Stato in cui si è avuta solamente la diffusione dell'articolo diffamatorio (che, nell'interpretazione della Corte, è da identificarsi con la materializzazione del danno), questi non potrà conoscere che degli effetti subiti dalla vittima sul territorio di propria competenza, non potendo giudicare di quelli eventualmente subiti in altri Paesi.

L'impostazione seguita dalla Corte di Giustizia deriva, evidentemente, dalla particolare struttura che la Corte stessa ha attribuito all'illecito in esame. Se, invece, si fosse individuato nel domicilio della vittima un autonomo criterio di giurisdizione, si sarebbe potuto sostenere che il giudice di quel luogo è competente a conoscere della titolarità dei danni subiti dall'attore, mentre i giudici dei singoli Stati in cui l'articolo sia stato diffuso sono competenti a decidere solamente dei danni subiti in quel territorio³².

Una diversa tesi, per la quale si attribuisce competenza generale sia al foro della pubblicazione sia a ciascuno dei fori ove si è avuta diffusione del giornale, è stata inoltre proposta da una parte della dottrina tedesca³³, la quale, tuttavia, non ha mancato di sottolineare che tale impostazione potrebbe aumentare il rischio di *forum shopping* che la Convenzione di Bruxelles intende invece assolutamente escludere.

Merita infine di essere richiamata la proposta di applicare, nel caso dell'illecito transfrontaliero commesso a mezzo stampa, il principio espresso dalla Corte nel caso *Shenavai*, in base al quale, in presenza di una molteplicità di obbligazioni, l'obbligazione principale determina anche la competenza per l'obbligazione secondaria³⁴. La validità di una soluzione di questo tipo consisterebbe essenzialmente nel permettere alla vittima dell'illecito di intentare una sola azione, senza dover per questo adire i giu-

³¹ Tribunal de grande instance de Paris, 7 giugno 1974, *Hauert c. dlle Coosten et autres*, in *Revue critique* 1974, p. 699, con nota di LACARDE; Tribunal de grande instance de Paris, 23 giugno 1976, *Dlle Aga Khan c. Soc. Axel Springer et autre*, in *Revue critique* 1978, p. 133, con nota di GAUDEMET-TALLON; Cour d'appel de Paris, 19 marzo 1984 e Tribunal de grande instance de Paris, 30 giugno 1984, cit., p. 141 ss., con nota di GAUDEMET-TALLON; Tribunal de grande instance de Paris, 20 febbraio 1992, *Vincent Lindon c. Soc. Burda GmbH*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1994, p. 916 ss.

³² Di tale opinione è GAUDEMET-TALLON,

nota a Tribunal de grande instance de Paris, 29 settembre 1982 e 27 aprile 1983, cit., p. 678. L'Autore sottolinea, inoltre, come l'attribuzione di competenza al giudice del domicilio della vittima impedisca che taluni editori diffondano le pubblicazioni diffamatorie solo sul territorio di Stati a legislazione « permissiva ».

³³ KROPHOLLER, *Europäisches Zivilprozessrecht*, Heidelberg, 4, 1994, p. 107.

³⁴ CGCE, sentenza 15 gennaio 1987, *Shenavai c. Kreischer*, c. 266/85, in *Raccolta* 1987, p. 239. Si veda anche sul punto il commento di HUET a Tribunal de grande instance de Paris, 20 febbraio 1992, cit., p. 171.

dici del luogo in cui ha sede l'editore. Dovrebbe quindi intendersi per « obbligazione principale » non il luogo di pubblicazione dell'articolo, bensì il luogo in cui si è realizzata la lesione più grave. La Corte ha però escluso una tale interpretazione, accogliendo le osservazioni formulate dall'Avvocato generale Darmon, secondo cui una corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles prescinde da fattori soggettivi e si fonda invece sui criteri oggettivi ed impersonali³⁵.

5. MOLTEPLICITA' DI FORI COMPETENTI E CONTRADDITTORIETA' DEI GIUDICATI.

La soluzione proposta dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Shevill* comporta, evidentemente, alcuni inconvenienti. Pur accettando, in ultima analisi, le motivazioni addotte dalla Corte, non può non rilevarsi che il frazionamento della competenza tra i giudici dei diversi luoghi in cui un giornale può essere stato distribuito, può provocare, oltre che una molteplicità di giudicati, anche una contraddittorietà di giudicati, con conseguenze difficilmente prevedibili.

Timore e perplessità in questo senso si rinvengono peraltro già nelle conclusioni dell'Avvocato generale Darmon³⁶. Dall'interpretazione fornita dalla Corte, infatti, potrà derivare che l'attore, vittima della diffamazione, introduca, contemporaneamente, la domanda di risarcimento danni presso i tribunali di più Stati. In questo caso, i giudici aditi dovranno pronunciarsi relativamente a controversie, sorte tra le stesse parti, aventi una stessa *causa petendi*, ma diverso *petitum*. Ne potrà scaturire una serie di decisioni tra di loro contrastanti quanto alla valutazione dei danni, ma, a giudizio della Corte, non inconciliabili, poiché tutte rileveranno la sussistenza della lesione.

Una diversa quantificazione del danno subito sembra effettivamente non costituire un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia, invocata dalla Convenzione di Bruxelles. È infatti da presumere che la vittima della diffamazione sia più nota in alcuni Stati (se non addirittura solo nello Stato in cui risiede) e meno in altri: il danno, infatti, dipenderà anche dalla notorietà della persona entro il territorio in cui il giornale ha avuto diffusione. Tuttavia, rimane da chiedersi cosa potrebbe accadere se uno dei giudici investiti della causa (e, in particolare, il giudice del foro del convenuto) si pronunciasse per l'insussistenza del danno, non rilevando alcuna lesione dell'onore e della reputazione. In tal caso, non potrebbe non riscontrarsi un'evidente inconciliabilità di giudicati che, ai sensi dell'art. 27, n. 3³⁷, renderebbe impossibile riconoscere in quello Stato una sentenza che invece avesse dichiarato la sussistenza del danno³⁸.

La Corte di Giustizia, in conclusione, nella sentenza esaminata, ha scelto di sacrificare taluni principi propri della Convenzione di Bruxelles-

³⁵ In tal senso l'opinione dell'Avvocato generale Darmon, nelle sue conclusioni al punto 84.

³⁶ Cfr. punto 72 delle conclusioni dell'Avvocato generale Darmon.

³⁷ L'art. 27, n. 3 dispone, infatti, che: « Le decisioni non sono riconosciute (...)

se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti dello Stato richiesto ».

³⁸ Cfr. DI BLASE, *Convenzione di Bruxelles e rapporti fra sentenze incompatibili*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1989, p. 331 ss., spec. p. 333 ss.

les, tra cui, in primo luogo, quello della « *non proliferazione delle giurisdizioni speciali* »³⁹, a vantaggio di altri « *nombreux objectifs* »⁴⁰ e ciò conduce, quindi, a confermare che l'interpretazione dell'art. 5, n. 3, come già nel caso *Mines de potasse d'Alsace*, non può che essere considerata una soluzione di compromesso.

MARIA BEATRICE DELI

³⁹ In questo senso le conclusioni dell'Avvocato generale Warner, CGCE 16 dicembre 1980, *Stato olandese c. Ruffler, c.*

814/79, in *Raccolta* 1980, p. 3807 ss.

⁴⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Darmon, al punto 72.